



Assessoradu de s'Igiene e Sanidade e de s'Assistentia Sotziale
Asseassorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE E REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, E DELLE LEGGI REGIONALI N. 1/2026 E N. 17/2021, ART. 6, COMMA 35

Approvato con Determinazione Rep. n. 791 – prot. N. 15186 del 15.06.2026

FAQ aggiornate al 23.07.2026

1.

Domanda

con riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto si formula la presente richiesta di chiarimento formale in merito ai soggetti ammissibili indicati al paragrafo 4.1 della direttiva.

Il testo dell'Avviso limita la partecipazione esclusivamente alle Organizzazioni di Volontariato (ODV), alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS.

Premesso che le Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali) costituiscono, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del D.Lgs. 112/2017, una colonna portante degli Enti del Terzo Settore (ETS), avente come finalità intrinseca il perseguimento di obiettivi civici, solidaristici e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale;

Considerato che l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa per legge il requisito di iscrizione al RUNTS e che tali enti operano quotidianamente nei medesimi ambiti prioritari tutelati dal bando (es. domiciliarità, invecchiamento attivo, inclusione giovanile).

Si richiede cortesemente di chiarire:

Se l'esclusione delle imprese sociali operanti in Sardegna sia da considerarsi tassativa per entrambe le linee di finanziamento.

Se, in virtù della loro natura di ETS a tutti gli effetti, sia applicabile un'estensione interpretativa che consenta alle Imprese Sociali iscritte al RUNTS di partecipare alle procedure di selezione, quantomeno in qualità di partner all'interno di reti regionali per la Linea B.

Risposta



Assessoradu de s'Igiene e Sanidade e de s'Assistentia Sotziale
Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale

L'Avviso individua espressamente, al paragrafo 4.1, i soggetti ammissibili alla partecipazione nei seguenti termini: organizzazioni di volontariato iscritte nel RUNTS, associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS e fondazioni del Terzo settore iscritte nel RUNTS, fatta salva la specifica disciplina transitoria prevista per le fondazioni già iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS.

La delimitazione dei soggetti ammissibili non deriva da una valutazione discrezionale o interpretativa, ma dal quadro normativo e programmatico posto a base dell'intervento. In particolare, l'articolo 72 del decreto legislativo n. 117/2017 individua, per il relativo Fondo, iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore iscritte nel RUNTS. La Linea B, pur finanziata con risorse regionali, trova riferimento nell'articolo 6, comma 35, della legge regionale n. 17/2021, che destina le risorse a progetti di dimensione regionale disciplinati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 117/2017. In attuazione di tale quadro, la Giunta regionale, con deliberazione n. 27/54 del 27 maggio 2026, previa interlocuzione nell'ambito del Tavolo regionale di coordinamento e consultazione per le politiche per il Terzo settore, ha approvato gli indirizzi per l'attuazione del programma e per la pubblicazione dell'Avviso articolato in due Linee di finanziamento.

Pertanto, pur non essendo in discussione la qualificazione delle imprese sociali quali enti del Terzo settore ai sensi della normativa vigente, le stesse non rientrano tra le categorie soggettive ammesse dall'Avviso.

Ne consegue che le imprese sociali non possono presentare domanda né partecipare in qualità di partner, né per la Linea A né per la Linea B. Non è possibile procedere mediante estensione interpretativa della tipologia dei beneficiari, trattandosi di requisito soggettivo espressamente previsto dall'Avviso, in coerenza con il quadro normativo e programmatico posto a base dell'intervento, e rilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda. Resta ferma la possibilità che soggetti diversi dai beneficiari e dai partner siano eventualmente coinvolti nei limiti e secondo le modalità previste dall'Avviso per le collaborazioni esterne, ove ne ricorrano i presupposti.

2.

Domanda



Assessoradu de s'Igiene e Sanidade e de s'Assistentia Sotziale
Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale

In relazione al Bando indicato in oggetto si chiede cortesemente di sapere cosa si intende per cofinanziamento facoltativo al fine di sapere se la nostra organizzazione di volontariato può imputare in quota cofinanziamento delle ore uomo sulla base dei parametri retributivi previsti per le cooperative sociali. Inoltre vorremmo sapere se un nostro partner può imputare ai costi del progetto (in quota cofinanziamento) le ore uomo da esso impiegate nella attività progettuali e da esso regolarmente contabilizzate.

Risposta

Per cofinanziamento facoltativo si intende una quota di copertura del costo complessivo del progetto che resta a carico del proponente singolo o, in caso di partenariato, del capofila e/o dei partner. Il cofinanziamento non è obbligatorio e non costituisce requisito di ammissibilità della domanda. La sua presenza o assenza rileva esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio n. 8 del paragrafo 10.2 dell'Avviso.

Se dichiarato, il cofinanziamento concorre alla copertura del costo complessivo del progetto e riduce di pari importo il contributo pubblico richiesto e concedibile, senza consentire il superamento del costo complessivo massimo del progetto stesso previsto per la Linea di finanziamento.

Il cofinanziamento deve essere realizzato mediante spese ammissibili, effettivamente sostenute, documentate, tracciabili e coerenti con il progetto approvato, secondo le medesime regole previste per le spese imputate al contributo pubblico.

In quota cofinanziamento possono essere imputati anche costi di personale o per incarichi professionali, purché si tratti di costi reali, previsti nel piano finanziario approvato, effettivamente sostenuti dal proponente /capofila o dal partner, documentati, tracciabili e riferibili al progetto.

A seconda della funzione svolta, i costi di personale o per incarichi professionali possono essere imputati alla pertinente voce del piano finanziario.

Ai fini della determinazione del costo del personale deve farsi riferimento al contratto collettivo effettivamente applicato e al costo lordo effettivamente sostenuto dal datore di lavoro.

Con specifico riferimento al quesito proposto, i parametri riferiti al CCNL delle cooperative sociali possono essere utilizzati qualora il personale interessato sia effettivamente inquadrato secondo tale contratto, mentre in caso di incarichi professionali, i parametri riferiti al CCNL delle cooperative sociali non costituiscono criterio automatico di rendicontazione, ma possono essere eventualmente utilizzati, ove pertinenti alla natura della prestazione, come parametro di supporto per la valutazione della congruità del compenso pattuito.. Si conferma infine che in caso di partenariato, anche il partner può concorrere al cofinanziamento sostenendo spese ammissibili, incluse spese per personale o incarichi professionali, purché le spese siano riferibili al



Assessoradu de s'Igiene e Sanidade e de s'Assistentia Sotziale
Asseessorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale

progetto, previste nel piano finanziario approvato, effettivamente sostenute dal partner, documentate e trasmesse al capofila ai fini della rendicontazione unitaria. Resta inteso che non possono essere rendicontate, neppure in quota cofinanziamento, delle mere valorizzazioni figurative di ore o giornate uomo, calcolate sulla base di parametri retributivi astratti, che non corrispondano a costi reali effettivamente sostenuti, documentati e tracciabili. Con specifico riferimento alle organizzazioni di volontariato, resta fermo inoltre che l'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo e che sono ammissibili esclusivamente i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dall'Avviso.

3. Domanda

In merito al bando vorrei sapere se:

1) la firma digitale dei potenziali partner e/o collaboratori (sia sul modello TS03A che sul TS10) può essere acquisita in modo tradizionale (con allegato il documento di identità) e controfirmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Nel caso di partenariato da costituire, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di impegno alla costituzione del partenariato, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti. La dichiarazione deve contenere almeno gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato di cui al paragrafo 5.4 e l'impegno a formalizzare l'accordo definitivo prima della stipula della convenzione, secondo le modalità richieste dal presente Avviso.

Risposta

Sul primo punto, si conferma che i modelli TS03A e TS10 devono essere sottoscritti secondo quanto previsto dall'Avviso. Il paragrafo 6.5 chiarisce, in termini generali, che le dichiarazioni del proponente /capofila, dei partner, dei collaboratori, l'eventuale dichiarazione di impegno alla costituzione del partenariato e l'accordo di partenariato devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti dei soggetti interessati con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ammessa dalla normativa vigente.

Pertanto, non è sufficiente la firma autografa con allegato documento di identità, anche se il documento è successivamente controfirmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila.

4. Domanda

Il cofinanziamento del soggetto proponente può essere fornito come ore lavoro dei soci nelle attività previste dal progetto? ad esempio nelle attività di Progettazione o di Docenza nei laboratori. Ovviamente con lavoro di soci con un curriculum coerente con le attività.



Assessoradu de s'Igiene e Sanidade e de s'Assistentia Sotziale
Asseassorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale

Risposta

In via generale, l'Avviso non consente di valorizzare come cofinanziamento un apporto meramente figurativo di ore o giornate/uomo. Il cofinanziamento può rilevare solo se corrisponde a spese reali, effettivamente sostenute, documentate, tracciabili, congrue, previste nel piano finanziario approvato e riconducibili a una delle voci di spesa ammissibili. Pertanto, la semplice qualità di socio o associato dell'ente non è sufficiente per imputare ore di lavoro al piano finanziario o al cofinanziamento.

Per le organizzazioni di volontariato, l'attività resa dai volontari non può essere retribuita in alcun modo; sono ammissibili esclusivamente i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti dell'Avviso. Per le organizzazioni di volontariato non è inoltre ammissibile imputare al contributo pubblico o al cofinanziamento costi relativi a incarichi professionali o prestazioni lavorative rese da componenti degli organi sociali o da associati della stessa ODV.

Con riferimento ai volontari e ai componenti degli organi sociali, nell'ambito del progetto possono essere ammissibili soltanto i rimborsi di spese vive effettivamente sostenute, documentate e tracciabili, ove previsti dal progetto e nei limiti dell'Avviso.

Per gli enti diversi dalle ODV, e in particolare per le APS, le spese effettivamente sostenute per prestazioni lavorative o professionali rese da associati possono essere rendicontate, anche a titolo di cofinanziamento, solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e dall'Avviso. In particolare, il soggetto che rende la prestazione non deve operare come volontario per l'ente. Il costo deve essere reale, effettivamente sostenuto, documentato, tracciabile, congruo, coerente con le attività progettuali e previsto nel piano finanziario approvato. La prestazione deve inoltre essere formalizzata secondo la pertinente tipologia di rapporto e rendicontata secondo le regole previste dall'Avviso per il personale dipendente o per gli incarichi professionali.

Per gli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, l'eventuale conferimento di incarichi retribuiti a soggetti titolari di cariche sociali è ammissibile esclusivamente se riferito ad attività progettuali effettive, specifiche e ulteriori rispetto alle funzioni proprie della carica, previste nel progetto e nel piano finanziario approvati, coerenti con le competenze professionali del soggetto incaricato e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale.

Qualora invece il titolare di carica sociale rivesta anche la qualifica di lavoratore subordinato dell'ente, l'impiego nell'ambito del progetto deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione regionale ed è riconoscibile solo per attività effettivamente svolte, ulteriori rispetto alla carica sociale, documentate e imputate al progetto secondo le regole previste per le spese di personale.



Assessoradu de s'Igiene e Sanidade e de s'Assistentia Sotziale
Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale

5. Domanda

Con riferimento all'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza locale e regionale ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, si chiede un chiarimento in merito ai requisiti previsti per la partecipazione alla Linea B.

L'Avviso prevede che i soggetti partecipanti appartengano a una rete associativa nazionale e siano promotori di una rete regionale presente in almeno quattro province o città metropolitane della Sardegna, precisando che la presenza della rete regionale deve essere comprovata mediante la documentazione relativa alle sedi legali o operative dei partner.

Si chiede pertanto di chiarire se, ai fini del possesso del requisito della rete regionale:

1. sia sufficiente produrre l'attestazione rilasciata dalla rete associativa nazionale, unitamente alla documentazione attestante la presenza territoriale degli enti aderenti alla rete nelle province o città metropolitane richieste;

oppure

2. sia necessario che tutti gli enti aderenti alla rete associativa utilizzati per dimostrare la presenza territoriale partecipino formalmente al progetto in qualità di partner, presentando la documentazione prevista dall'Avviso per i partner.

Si chiede inoltre di confermare se il requisito della presenza operativa in almeno quattro province o città metropolitane possa essere soddisfatto cumulativamente dagli enti appartenenti alla rete regionale, oppure debba essere posseduto autonomamente dal soggetto proponente.

Risposta

Ai sensi dell'Avviso, la Linea B di finanziamento è rivolta a enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, appartenenti a una rete associativa nazionale e promotori di una rete regionale presente in almeno quattro province o città metropolitane della Sardegna. L'Avviso definisce la rete regionale come il partenariato, già costituito o da costituire, formato da enti appartenenti alla medesima Rete associativa nazionale che, in modo cumulativo, siano in grado di dimostrare una presenza operativa stabile, organizzata, individuabile e documentata nel territorio della Regione Sardegna in almeno quattro province o città metropolitane. Pertanto, con riferimento al primo quesito, si chiarisce che non è sufficiente produrre la sola attestazione della rete associativa nazionale, unitamente alla documentazione attestante la presenza territoriale di enti aderenti alla rete nazionale. Gli enti le cui sedi legali od operative concorrono a garantire la presenza territoriale minima richiesta devono partecipare formalmente alla proposta progettuale in qualità di proponente/capofila o di partner e devono produrre la documentazione prevista



Assessoradu de s'Igiene e Sanidade e de s'Assistentia Sotziale
Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale

dall'Avviso per i soggetti partecipanti. L'attestazione della rete associativa nazionale resta necessaria per comprovare il collegamento degli enti partecipanti alla medesima rete nazionale, ma non sostituisce la documentazione prevista per i partner e per le sedi legali od operative dichiarate.

Con riferimento al secondo quesito, si chiarisce che il requisito della presenza operativa in almeno quattro province o città metropolitane deve essere soddisfatto cumulativamente dagli enti che compongono il partenariato progettuale. Tale requisito non costituisce un requisito autonomo del solo soggetto proponente o capofila. Resta fermo che il progetto deve prevedere attività effettive e verificabili in almeno quattro province o città metropolitane della Sardegna, coerenti con la dimensione regionale della Linea B.

6. Domanda

con riferimento all'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza locale e regionale ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017, si sottopone il seguente quesito relativo ai requisiti previsti per la Linea B.

Il modello di attestazione cumulativa richiede che tutti gli enti del partenariato appartengano alla medesima rete associativa nazionale iscritta nella sezione "Reti associative" del RUNTS.

Gli enti del partenariato appartengono effettivamente a una rete associativa nazionale, ma si rileva che la rete non risulta iscritta nella sezione "Reti associative" del RUNTS.

Si chiede pertanto di confermare:

1. se l'iscrizione della rete associativa nazionale nella sezione "Reti associative" del RUNTS costituisca requisito obbligatorio per la partecipazione alla Linea B;
2. se la mancata iscrizione della rete nella sezione "Reti associative" comporti l'inammissibilità della domanda, anche qualora gli enti del partenariato:
 - siano regolarmente iscritti al RUNTS come ODV/APS/Fondazioni;
 - appartengano formalmente alla medesima rete associativa nazionale.

Risposta

Si conferma che l'iscrizione della Rete associativa nazionale nella sezione "Reti associative" del RUNTS costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione alla linea B di finanziamento.

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.M. 106 del 2020 una Rete associativa contestualmente iscritta anche in un'altra sezione del RUNTS, oltre alla sezione "Reti associative", se ne ricorrono i presupposti.



Assessoradu de s'Igiene e Sanidade e de s'Assistentia Sotziale
Asseessorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale

Si suggerisce pertanto di verificare presso la Rete associativa nazionale di appartenenza che la stessa risulti effettivamente iscritta anche nella sezione "Reti associative" del RUNTS e che sia in grado di rilasciare idonea attestazione cumulativa conforme a quanto richiesto dall'Avviso

7. Domanda

In riferimento all'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza locale e regionale ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle leggi regionali n. 1/2026 e n. 17/2021, articolo 6, comma 35, promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni iscritte al RUNTS,

Siamo a chiedere se, in caso di approvazione del finanziamento, sia possibile non chiedere un anticipo del contributo così da poter evitare di richiedere la fideiussione.

Risposta

Si conferma che il beneficiario può non richiedere l'anticipazione del contributo. In tal caso, non essendo richiesta l'erogazione anticipata di somme, non è necessaria la presentazione della garanzia fideiussoria.

8. Domanda

In merito all'avviso in oggetto, si chiede un chiarimento sulla natura dell'eventuale quota di cofinanziamento facoltativo. In particolare se questa possa essere coperta esclusivamente da fondi propri del proponente o del partenariato o se possa provenire anche da finanziamenti pubblici, ed in questo caso se ci sono norme regionali incompatibili.

Risposta

L'Avviso non prevede che la quota di cofinanziamento debba essere coperta esclusivamente con fondi propri del soggetto proponente o del partenariato. La stessa può quindi essere assicurata mediante risorse proprie, risorse private o anche mediante altre risorse pubbliche, purché queste ultime siano compatibili con la disciplina del finanziamento da cui provengono e con le finalità dell'Avviso e non determinino doppio finanziamento.

Resta fermo che il beneficiario o il capofila è tenuto a dichiarare l'assenza di doppio finanziamento delle medesime spese mediante altri contributi pubblici e a produrre, in sede di rendicontazione, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento, la tracciabilità, la pertinenza e l'ammissibilità delle spese imputate anche alla quota di cofinanziamento.



Assessoradu de s'Igiene e Sanidade e de s'Assistentia Sotziale
Asseessorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale

9. Domanda

Un Ente registrato sul SIPES con profilo "Impresa" non riesce a visualizzare la procedura.

Risposta

Si conferma che la procedura sul SIPES è stata aggiornata abilitando l'accesso anche agli Enti registrati sul SIPES con profilo "Impresa". Resta inteso che, a prescindere dal profilo di registrazione sul SIPE,S, i soggetti ammissibili alla procedura sono esclusivamente quelli individuati dall'articolo 4.1 dell'Avviso.

10. Domanda

con riferimento all'Avviso in oggetto, si chiede un chiarimento in merito alla Linea A, con particolare riferimento ai conti correnti bancari. Alcuni enti che partecipano al progetto in qualità di partner non dispongono, allo stato attuale, di un conto corrente bancario intestato. Si chiede pertanto di sapere se, ai fini dell'ammissibilità della domanda, sia necessario che tali conti correnti siano già attivi al momento della presentazione dell'istanza oppure se possano essere aperti successivamente, in caso di eventuale approvazione della richiesta di finanziamento del progetto.

Risposta

Con riferimento al quesito in oggetto, si conferma che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, non è necessario che al momento della presentazione dell'istanza sia già attivo il conto corrente bancario o postale che sarà utilizzato, in caso di ammissione a finanziamento, per la gestione delle risorse riferite al progetto e per garantire la tracciabilità delle spese sostenute.

Resta fermo che il conto corrente dovrà essere intestato all'ente interessato e dovrà essere comunicato secondo le modalità richieste dall'Amministrazione entro il termine assegnato ai fini della stipula della convenzione e, comunque, prima del sostenimento di spese imputabili al progetto o di eventuali trasferimenti di risorse dal capofila ai partner.

Si precisa, inoltre, che ai fini della tracciabilità non è necessario utilizzare un conto corrente dedicato esclusivamente all'intervento. L'Avviso richiede l'utilizzo di un conto corrente bancario o postale intestato all'ente, fermo restando che ogni pagamento e trasferimento dovrà avvenire con strumenti tracciabili e con causale idonea a ricondurre l'operazione al progetto finanziato.



Assessoradu de s'Igiene e Sanidade e de s'Assistentia Sotziale
Asseassorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale